

Allegato alla nota prot. n. 56967 del 21 dic. 15/10^a leg.



**PROPOSTA DI LEGGE N. 92/10^a DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
RECANTE:**

"Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)"

(Deliberazione di Giunta n. 398 del 13/10/2015)

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge in esame si pone come obiettivo quello di accelerare l'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, conseguente all'accorpamento delle cinque Aziende provinciali, disposta con la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

A tal fine, si intende modificare la suddetta legge regionale di riordino nel senso di eliminare alcuni passaggi procedurali che rischiano di rallentare oltremodo il processo di istituzione del nuovo Ente.

In particolare, le modifiche proposte dal provvedimento in esame sopprimono, con riguardo all'istituzione dell'Ente di specie:

- 1) l'obbligo per il Commissario straordinario di redigere una relazione riepilogativa, tra l'altro, dello stato patrimoniale, economico e del personale di ciascuno degli enti accorpati, da presentare anche alla Commissione consiliare competente (art. 3, comma 4, l.r. n. 24/2013);
- 2) l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni consiliari, originariamente previsto in ordine all'istituzione dell'Ente regionale risultante dall'accorpamento, nonché al conferimento allo stesso dei beni strumentali e delle risorse umane e finanziarie utili, provenienti dagli enti accorpati (art. 3, comma 6).

Il parere della Commissione consiliare competente per materia permane per l'approvazione dello Statuto da parte della Giunta.

La proposta consta di tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 24/2013, attraverso la sostituzione del comma 11 e l'aggiunta dei commi 12, 13 e 14; e il comma 1 dell'art. 7 sempre della l.r. n. 24/2013; mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza della spesa. Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La legge prevede solo modifiche procedurali nel processo di istituzione della incorporazione delle attuali 5 ATERP provinciali in una unica ATERP Regionale, prevedendo modifiche alla procedura descritta dall'articolo 3 comma 11 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità). Pertanto, recando disposizioni di carattere ordinamentale, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. A tal fine, il Dipartimento Bilancio della Giunta regionale nel "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria" dell'allegato "B" alla deliberazione di Giunta regionale 13/10/2015, n. 398, attesta l'assenza di oneri finanziari.

Art. 1

(Modifiche agli articoli 3 e 7 della l.r. n. 24 2013)

1. Alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:

"11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.";

b) al comma 1 dell'articolo 7, le parole "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ", commi 11,12, 13 e 14,".

Art. 2

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.